COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 409

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

FERRARIO: Rivalutazione dei fondi amministrativi delle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale. (968) 409

PRESIDENTE . . 409, 410, 411, 412, 413, 414
CAGNASSO, *Relatore* 409, 411
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. 410, 411, 413, 414
FERRARIO 411, 412, 413, 414
FASCETTI 412, 413
SANNICOLÒ 412
DAMI 412, 414

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

SAGGIN: Modificazioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (1234) . 414

DIECIDUE e CIMENTI: Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, n. 1151, contenenti « provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo ». (1535) 414

PRESIDENTE 414

Votazione segreta:

PRESIDENTE 415

La seduta comincia alle 9,45.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonino, Di Leo, Guidi Cingolani Angela Maria e Paganelli.

Discussione della proposta di legge del deputato Ferrario: Rivalutazione dei fondi amministrativi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale. (968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Ferrario: Rivalutazione dei fondi amministrativi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

Il relatore, onorevole Cagnasso, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAGNASSO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge del deputato Ferrario, che giunge ora al nostro esame, ha lo scopo di concedere il beneficio della rivalutazione del trattamento di quiescenza ai dipendenti delle Camere di commercio, ai quali non possono essere estesi i provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni adottati dalla Amministrazione

statale con legge 21 aprile 1949, n. 221, e dalle altre pubbliche amministrazioni, in quanto, per essi, è stato adottato il sistema delle liquidazioni *una tantum*, cui si provvede con un fondo, costituito con contributi delle Camere e trattenute sugli stipendi, investito in titoli di Stato o in polizze di assicurazione.

La svalutazione monetaria ha notevolmente falcidiato il valore dei fondi di quiescenza, tanto che nei casi di decesso o di collocamento a riposo finora verificatisi, le liquidazioni per trattamento di quiescenza a favore di funzionari che avevano raggiunto i più alti gradi della loro carriera, non hanno superato le 300.000 lire.

Queste cifre, che potevano anteguerra essere considerate più che sufficienti per un decoroso tenore di vita, sono oggi addirittura irrisorie ed inadeguate ai più elementari bisogni. Sono inferiori di gran lunga alla stessa indennità di buona uscita, che viene corrisposta al personale statale in aggiunta alla pensione mensile.

Gli Enti camerali, di fronte al verificarsi di casi simili, hanno già spontaneamente provveduto, in massima parte, ad integrare i fondi di quiescenza, assecondati in questo dal Ministero industria e commercio che, al fine di rendere uniformi i provvedimenti delle singole Camere di commercio, ha dato le opportune istruzioni circa le operazioni da seguire in sede di attuazione dei provvedimenti stessi.

Risulta altresì che lo stesso Ministero, preoccupato della situazione del personale che nel frattempo era stato collocato a riposo, ha invitato le Camere di commercio ad effettuare la rivalutazione delle liquidazioni corrisposte al personale collocato a riposo successivamente all'inquadramento degli Uffici provinciali industria e commercio nei ruoli statali (data 19 ottobre 1937) o nei ruoli camerali (data 1° luglio 1939), in quanto le liquidazioni avvenute prima di tali periodi erano da ritenersi effettuate in epoca di stabilità monetaria.

È ovvio, quindi, che il provvedimento di iniziativa dell'onorevole Ferrario debba riferirsi anche al personale già collocato a riposo.

È bene mettere in evidenza che, oltre agli aspetti umani, morali, sociali ed economici, universalmente condivisi, il problema della revisione del trattamento di quiescenza ha un suo fondamento giuridico nella vecchia legislazione sulle Camere di commercio; infatti, nell'altro dopoguerra, esso fu risolto dal legislatore in senso favorevole, con le disposizioni contenute nell'articolo 106 del Regolamento per l'attuazione della legge 8 maggio 1924, n. 750, approvate con regio decreto 4 gennaio 1925.

Nel primo articolo della proposta di legge, è sancito il principio che le Camere di commercio devono provvedere ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza del personale sulla base degli stipendi attuali di cui alla legge n. 103, dell'11 aprile 1950, aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Detta rivalutazione sarà fatta anno per anno in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi annuali.

Nell'articolo 2 è stabilito che le operazioni di rivalutazione devono esser fatte dalla Camera di commercio tenuta ad amministrare i fondi di quiescenza del personale interessato, mentre l'onere effettivo della spesa viene ripartito tra tutte le Camere che abbiano avuto alle dipendenze detto personale, in proporzione al periodo di servizio prestato presso di esse.

Nell'articolo 3, infine, si chiarisce che alla spesa concernente la rivalutazione ciascuna Camera di commercio dovrà provvedere con le eventuali disponibilità o con apposito stanziamento di bilancio.

Nessun onere per il bilancio dello Stato deriva quindi da questo provvedimento; nessuna perplessità, per altro, può sussistere circa i mezzi occorrenti alle Camere per fronteggiare l'onere in questione, sia perché, come è stato fatto presente, la maggior parte delle Camere ha già provveduto ad effettuare la rivalutazione in base alle direttive del Ministero dell'industria, sia perché le stesse Camere, con legge 5 luglio 1950, n. 452, hanno ottenuto la proroga per gli anni 1949-50 della maggiorazione del 50 per cento sul limite massimo dell'imposta camerale, stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, aumento che è stato concesso anche per fronteggiare gli oneri in questione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo, per le considerazioni già esposte ampiamente dal relatore, è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la riva-

lutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 100 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, numero 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annuali ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha proposto un emendamento di forma del seguente tenore:

« *Sostituire alle parole*: per il trattamento di quiescenza per il personale, *le altre*: per il trattamento di quiescenza dovuto al personale ».

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento di forma proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito fra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura in proporzione ai periodi di servizio prestato da ciascuno ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha proposto, anche a questo articolo, un emendamento di carattere formale così formulato:

« *Sostituire le parole*: in proporzione ai periodi di servizio prestato da ciascuno, *con le altre*: presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e, per ciascuna, in proporzione ai periodi di servizio prestatole ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Alla rivalutazione deve provvedere la Camera presso cui il funzionario presta servizio; ma siccome la rivalutazione stessa si riferisce anche agli anni precedenti durante i quali il funzionario può aver prestato servizio presso altre Camere, è giusto che l'onere sia ripartito, e che ognuna di esse intervenga in proporzione al periodo in cui ebbe in forza il funzionario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento formale proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura provvederà con le eventuali disponibilià o con appositi stanziamenti di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 reca:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

L'onorevole Ferrario propone a questo articolo il seguente emendamento sostitutivo:

« La presente legge ha effetto nei riguardi del personale immesso nei ruoli di cui all'articolo 1 ».

FERRARIO. L'articolo 4, così come è formulato nel testo, esclude dai beneficî del provvedimento il personale collocato in quiescenza in questi ultimi tempi, per il cui trattamento sono ancora in corso trattative davanti alle varie Giunte camerali, alcune delle quali non si sono adeguate all'invito del Ministero di provvedere alla rivalutazione, allegando che le circolari hanno un'importanza relativa e che, quindi, non avrebbero ottemperato finché non si fosse provveduto con legge.

Pertanto, poiché noi intendiamo che i beneficî previsti in questa proposta di legge vengano estesi anche al personale già dimesso, il quale ne avrebbe usufruito se il provvedimento non fosse giunto in discussione con tanto ritardo, si rende necessario l'emendamento da me proposto.

CAGNASSO, *Relatore*. E quello che hanno già percepito?

FERRARIO. Quello che hanno già percepito è un acconto corrisposto, con l'impegno di adeguamento alle disposizioni che sarebbero state adottate con la presente proposta di legge, in base a precisi accordi intercorsi tra le Giunte camerali e i dipendenti, i quali, pur sapendo che era in corso il presente provvedimento e non intendendo perderne i beneficî, non potevano attenderne l'approvazione perché pressati dalla miseria.

Con la nuova formulazione dell'articolo 4 da me proposta, queste trattative vengono ad essere avallate dalla legge.

FASCETTI. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Ferrario, relative agli impiegati delle Camere di commercio che dovrebbero avere il trattamento di quiescenza definitivo e che, invece, hanno avuto sinora soltanto un trattamento provvisorio in attesa dell'approvazione di questo provvedimento; tuttavia, siccome con l'approvazione dell'emendamento sostitutivo all'articolo 4 si darebbe alla legge un effetto retroattivo, ritengo che si dovrebbe stabilire un termine iniziale.

Infatti la decorrenza della retroattività di una legge non può restare indeterminata nel tempo, tutt'al più si potrà stabilire che vi siano compresi tutti i casi rispondenti a determinate caratteristiche. Mi sembra, tuttavia, che, prima di approvare un provvedimento di questo genere, nuovo anche sotto l'aspetto della tecnica legislativa, bisognerebbe avere degli elementi precisi circa il numero dei casi che vi rientrano e le date dalle quali sono in sospeso i trattamenti di quiescenza relativi.

Perciò propongo che venga sospesa l'approvazione di questo articolo, in attesa che il Ministro, o lo stesso proponente, o il relatore, possano fornire alla Commissione i necessari elementi di valutazione.

SANNICOLO'. Concordo sul principio della retroattività, pur facendo riserve sui limiti di applicazione; ma ritengo più opportuno che l'emendamento proposto dall'onorevole Ferrario sia considerato come aggiuntivo, e inserito al posto dell'attuale articolo 4 del testo che diverrebbe articolo 5.

DAMI. Desidero sapere se la retroattività comporta nuove o maggiori spese per lo Stato.

PRESIDENTE. L'onere è a carico delle Camere di commercio.

DAMI. Per la esperienza di amministratore da me acquisita nella Camera di commercio di Firenze, posso dire che, in tutti i trattamenti di quiescenza, è stato tenuto conto, fino ad ora, della rivalutazione; non solo, ma poiché, entro un certo limite, si è cercato di concedere al personale il trattamento più favorevole, si sono verificati casi in cui, ad impiegati in servizio da pochi anni, sono stati corrisposti 1 milione, 1 milione e mezzo e perfino due milioni di liquidazione, onde dar loro una base conveniente per allontanarsi dalla Camera di commercio.

Può darsi che questa regola, seguita dalla Camera di commercio toscana, non sia stata seguita da altre Camere di commercio: tuttavia, pur considerando l'eventualità della rivalutazione postuma, non credo che la retroattività possa creare oneri rilevanti.

Comunque, ritengo che non molto facile e agevole compiere l'inchiesta a cui ha accennato l'onorevole Fascetti, perché sarebbe necessaria una indagine approfondita da parte del Ministero il quale non ha in ruolo diretto questo personale.

FASCETTI. Basterebbero 15 giorni.

DAMI. Per l'esperienza che io ho in questo ramo particolare di amministrazione, dubito che bastino 15 mesi.

FERRARIO. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Fascetti.

Innanzi tutto ricordo che questa proposta di legge è ormai allo studio da un anno e che, in questo anno, molti impiegati si sono dimessi facendo affidamento, per la loro liquidazione, proprio su di essa.

Inoltre non vedo l'utilità dell'inchiesta a cui ha accennato l'onorevole Fascetti, a meno che non si stabilisca che l'applicazione di questi benefici sia limitata esclusivamente al personale ancora in servizio, nel qual caso l'articolo 4 potrebbe restare qual'è.

Ma, come presentatore della proposta di legge, dico schiettamente che non è questo il fine a cui miravo. Mi sono preoccupato del personale in servizio, in quanto, non essendo previsto un trattamento di quiescenza decoroso, i migliori elementi si sono allontanati, ed alle Camere di commercio sono rimasti coloro che non potevano trovare occupazione altrove, salvo i casi in cui le Giunte camerali si sono assunte la responsabilità di corrispondere, sotto mano, compensi che venivano poi versati dal Ministero. Ma soprattutto mi sono preoccupato della situazione di tanti funzionari che, dopo aver prestato servizio per 20, 25, 30 anni, venivano dimessi con un trattamento di quiescenza irrisorio, non per colpa delle Camere di commercio, perché esse sono tenute alla applicazione delle disposizioni vigenti, ma per un complesso di altre cause, quali la riduzione che il governo fascista ha apportato al contributo a carico dell'Ente e la svalutazione della lira.

Lo scopo della mia proposta di legge è quello di tutelare, oltre l'interesse del personale, anche quello delle Camere di commercio, mettendole in condizioni di assicurare ai loro dipendenti un trattamento di quiescenza decoroso, in modo da poter sfollare gli elementi anziani e lasciare il posto alle nuove immissioni.

Quanto all'aggravio che questo provvedimento impone alle Camere di commercio, bisogna tener presente che esse hanno già ac-

cantonato i fondi necessari e che, del resto, vi è un compenso nei maggiori introiti derivanti dall'aumento apportato alla aliquota della imposta camerale. In poche parole, gli impiegati domandano che sia dato loro quello che il contribuente italiano paga.

Ciò premesso, insisto perché il mio emendamento sostitutivo sia messo ai voti.

FASCETTI. Le considerazioni da me precedentemente esposte sono avvalorate da quanto è stato detto dagli onorevoli Ferrario e Dami. L'onorevole Dami ha rilevato che taluni impiegati hanno avuto un giusto trattamento di quiescenza, afferma anzi che in alcuni casi sono stati trattati con una certa larghezza. L'onorevole Ferrario sostiene invece che alcune Camere di commercio non hanno adottato questo sistema, ma si sono attenute a criteri di maggiore ristrettezza e che, pertanto, si sono create delle situazioni transitorie in attesa di una disposizione di legge.

Ma possiamo noi mantenere immutato il trattamento di quiescenza riconosciuto a coloro che in un modo o nell'altro sono stati definitivamente liquidati, mentre ad altri, i quali, per accordi con le Giunte, hanno mantenuto questo rapporto allo stato fluido, estendiamo i benefici della legge? Perché non esaminiamo la opportunità di estendere questa disposizione a tutti, ma da un certo momento in poi? Si tratta di una questione di giustizia, perché dalla soluzione prospettata dall'onorevole Ferrario potrebbero trarre vantaggio soltanto coloro che non hanno avuto un trattamento di quiescenza definitivo.

FERRARIO. Rileggo il mio emendamento, perché mi pare che esso non sia stato bene inteso: « La presente legge ha effetto nei riguardi del personale immesso nei ruoli di cui all'articolo 1 ».

Quanto dice l'onorevole Fascetti è quindi già detto implicitamente nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il concetto mi sembra ormai chiarito; rimane ora da stabilire un limite per la retroattività.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A parte la questione tecnico-giuridica sollevata dall'onorevole Fascetti, bisogna considerare una questione di sostanza di molto rilievo.

Gli articoli fino ad ora approvati riguardano il trattamento di quiescenza per il personale che attualmente si trova in servizio presso le Camere di commercio. L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ferrario estende invece gli effetti del provvedimento anche al personale già dimesso e liquidato, il che a me pare molto pericoloso sotto due aspetti: innanzi tutto perché non siamo in grado di stabilire in questo momento quale sarà l'onere a carico delle Camere di commercio che dovranno rivalutare le quiescenze già corrisposte al personale dimesso; e poi perché, riaprendo dei rapporti già definiti e liquidati, si costituirebbe un precedente la cui portata non sono ancora in grado di valutare. La Commissione intende certamente quanto ciò sia grave, e pertanto, come rappresentante del Governo devo decisamente oppormi a questo emendamento.

Tuttavia posso assicurare la Commissione che, pur non accettando l'emendamento dell'onorevole Ferrario, la questione non verrà sepolta, perché potrà essere più opportunamente esaminata quando sarà presentato al Parlamento un disegno di legge, ora allo studio del Consiglio dei Ministri, con cui si dà ai funzionari delle Camere di commercio, che in origine optarono per il trattamento di quiescenza previsto dal Regolamento camerale, la possibilità di essere rimessi in termini, e di optare per la pensione di Stato.

Allora si potrà decidere se questa riapertura di termini dovrà avere efficacia soltanto per i funzionari in servizio, o se invece potrà essere estesa anche ai funzionari dimessi e liquidati; nel qual caso, coloro che avessero avuto una liquidazione esigua si potranno avvalere della facoltà di optare per la pensione dello Stato, rivalutata dalla legge del 1949.

FERRARIO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti forniti; ma devo rilevare che mentre egli ritiene che questa legge si riferisca soltanto agli attuali dipendenti delle Camere di commercio, nella mia intenzione, invece, essa si estende anche a quelli già dimessi.

Ciò premesso, non insisto sul mio emendamento e ripiego su un'altra proposta. La legge n. 221 del 29 aprile 1949, stabilisce una data precisa di retroattività: il 1° novembre 1948. Per analogia propongo quest'altro emendamento che estende l'efficacia del provvedimento fino alla data di presentazione della proposta:

« *Sostituire l'articolo 4 del testo con il seguente*: La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1949 ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Accetto questo emendamento, purché la data sia quella del 13 dicembre, cioè la data ufficiale di presentazione della proposta di legge: un'altra data non si spiegherebbe.

FERRARIO. Accetto la data indicata dall'onorevole Sottosegretario. Faccio rilevare alla Commissione che la formulazione da me proposta è identica a quella già approvata per la legge n. 221.

DAMI. Ritengo che questo compromesso non salvi niente, in quanto si deve anche tener conto delle esigenze di quei funzionari che sono stati liquidati in data precedente a quella in cui dovrebbe andare in vigore la presente legge, e che sono stati liquidati con criteri più restrittivi.

Pertanto io propongo di conservare la data proposta dall'onorevole Ferrario, e votare contemporaneamente un ordine del giorno il quale, prendendo lo spunto dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, inviti il Governo a tener conto, nella legge allo studio del Consiglio dei Ministri, delle condizioni particolarmente disagiate in cui sono venuti a trovarsi questi dipendenti delle Camere di commercio.

FERRARIO. Sono perfettamente d'accordo, perché in tal modo si risolverebbe tutto il problema. Nell'ordine del giorno si dovrà dire che, ferme restando le disposizioni di questo provvedimento per il personale liquidato dal 13 dicembre 1949 in poi, la Commissione fa voti affinché il Governo affretti la presentazione al Parlamento del disegno di legge, attualmente allo studio del Consiglio dei Ministri, relativo al trattamento di quiescenza di questi funzionari in considerazione della particolare situazione in cui essi si trovano.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se ho ben capito, il concetto dell'onorevole Ferrario è quello di far valere questa legge dal 13 dicembre 1949, tenendo conto, così, del tempo trascorso tra la data di presentazione della proposta e la discussione. A questo concetto aderisco sia perché esistono in materia molti precedenti legislativi, sia perché esso risponde alla prassi sindacale di far decorrere gli effetti del raggiunto accordo dal momento in cui è sorta la vertenza.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, dichiaro di accettarlo soltanto come raccomandazione, in quanto, trattandosi di una materia che, per i suoi riflessi trascende la sfera di competenza del Dicastero che ho l'onore di rappresentare, non posso impegnarmi. Infatti il disegno di legge, che è attualmente allo studio del Consiglio dei Ministri investe anche la competenza del Ministro del tesoro, il quale, però, lo dico per vostra tranquillità, in linea di massima, ha già dato la sua approvazione.

DAMI. Nell'ordine del giorno si dovrebbe dire che il Governo si impegna a tener conto della situazione degli impiegati liquidati in data anteriore al termine previsto da questo provvedimento, inserendo le opportune disposizioni nella nuova legge.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Rettifico: il Governo, per tramite mio, non si impegna, ma prende atto del desiderio espresso dalla Commissione, e ne terrà conto nell'esame del disegno di legge al quale l'ordine del giorno stesso si riferisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo, proposto dall'onorevole Ferrario e così concepito:

« *Sostituire al testo dell'articolo 4 il seguente:*

« La presente legge ha effetto dal 13 dicembre 1949 ».

(*È approvato*).

FERRARIO. Insisto perché il mio ordine del giorno sia votato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Ferrario che è del seguente tenore:

« La X Commissione permanente riunita il 24 novembre 1950 in sede legislativa, udite le dichiarazioni del Governo sulla presentazione di apposito disegno di legge che darà integrale soddisfazione al problema del trattamento di quiescenza del personale alle dipendenze delle Camere di commercio, fa voti che detto disegno di legge sia al più presto portato in discussione onde dare piena soddisfazione alle legittime esigenze di questa benemerita classe di lavoratori.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine dalla seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Saggin: Modificazioni alla legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (1234). — Diecidue e Cimenti: Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n, 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, n. 1151, contenenti «provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo». (1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Saggin: Modificazioni alla legge 7 novembre 1949,

n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione; e della proposta di legge Diecidue e Cimenti: Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, numero 1151, contenente « provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Data l'assenza dei relatori, e non essendo ancora giunti i relativi pareri della IV Commissione, finanze e tesoro, ritengo che la discussione delle due proposte di legge possa essere rinviata, tanto più che esse non presentano carattere di urgenza. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta della proposta di legge:

FERRARIO: « Rivalutazione dei fondi amministrativi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale ». (968):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Vonti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bigiandi, Bottai, Cagnasso, Chieffi, Dami, De' Cocci, De Vita, Faralli, Fascetti, Ferrario, Grilli, Invernizzi Gaetano, Latanza, Lettieri, Lombardini, Menotti, Moro Gerolamo Lino, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rocco, Sammartino, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Spallone.

Sono in congedo:

Bonino, Di Leo, Guidi Cingolani Angela Maria, Paganelli.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI